



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

Copia

Codice ente 10168
DELIBERAZIONE N. 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addi venti del mese di Dicembre alle ore 11.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LEONE GERVASONI	SINDACO	Presente
MILESI BRUCE	CONSIGLIERE	Presente
PATERNOSTER BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
QUARTERONI HANS	CONSIGLIERE	Presente
CATAPANO PASQUALE	CONSIGLIERE	Assente
VALCHER LORETTA	CONSIGLIERE	Presente
CORTINOVIS MARCO	CONSIGLIERE	Presente
GERVASONI ROSANNA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
BALESTRA GIAN PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
ARIZZI GEREMIA	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSIONI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti : 9

Totale Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, dr. VINCENZO DE FILIPPIS il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEONE GERVASONI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Illustra ampiamente il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi nei termini di Legge dal Responsabile dei Servizi;

Richiamate per quanto concerne il Canone Unico, le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n.6 del 08.04.2021 avente ad oggetto “Esame ed approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale legge 160/2019”, esecutiva ai sensi di Legge;
- Consiglio Comunale n.29 del 21.12.2024 avente ad oggetto “Canone unico patrimoniale istituito ai sensi della legge 160/2019- tariffe anno 2025”, con il quale si approvavano le tariffe relative all’anno 2025 per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, esecutiva ai sensi di Legge;

Premesso che:

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162,convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

VISTA inoltre la disposizione contenuta nel comma 838 “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto il decreto ministeriale del 25 Luglio 2023;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 21.12.2024, avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2025”, con il quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2025 mediante l'utilizzo del prospetto ministeriale, esecutiva ai sensi di Legge;

Si precisa che, ai fini IMU 2026, i Comuni che abbiano già approvato le aliquote per il 2025 mediante l'utilizzo del prospetto ministeriale e che non intendano apportare modifiche, non saranno tenuti a riapprovare le medesime aliquote per il 2026. In tal caso, tornerà ad applicarsi la regola generale dell'ultrattività delle delibere tributarie, per cui, in assenza di una nuova deliberazione adottata nei termini di legge, si intendono prorogate le aliquote approvate per l'anno precedente (prospetto IMU 2025);

Ritenuto, altresì, opportuno, per i motivi sopra richiamati, riconfermare per l'anno 2026, nella misura dell'anno precedente, le tariffe e aliquote relative a:

- canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni;
- IMU

CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n.7, astenuti n.2 (Balestra Gian Pietro e Arizzi Geremia) su n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2026 le tariffe in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, già adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 21.12.2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non materialmente allegata;
2. Di confermare per l'anno 2026 le aliquote IMU, in vigore, già adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.12.2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non materialmente allegata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n.7, astenuti n.2 (Balestra Gian Pietro e Arizzi Geremia) su n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134-comma 4 del D.lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2025

Il Responsabile di Settore
dr. Vincenzo De Filippis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Vincenzo De Filippis

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to LEONE GERVASONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VINCENZO DE FILIPPIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 24/12/2025 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale
f.to Lisa Oberti

Il Segretario Comunale
f.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

CERIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutività ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data

Il Segretario Comunale
f.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO